

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Vista la legge regionale 9 febbraio 2016 n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994.);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2017, n.48/R (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994)" ed in particolare gli articoli 64 e seguenti;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 4 della l.r. 10/2016 che prevede che le previsioni delle aree vocate e non vocate contenute nei piani faunistici venatori provinciali restano valide fino all'approvazione del piano stralcio del piano faunistico venatorio regionale di cui al comma 1 dello stesso articolo 3;

Ritenuto prioritario, nelle more dell'approvazione del piano stralcio suddetto, procedere alla revisione delle aree vocate e non vocate solo per la specie cinghiale, sulla quale si concentrano le principali problematiche gestionali e di conflitto con le attività agricole;

Visto in particolare l'articolo 6 ter della l.r. 3/1994 che prevede la competenza del Consiglio regionale in materia di pianificazione faunistico venatoria;

Ritenuto di modificare i confini delle aree vocate e non vocate alla specie cinghiale nel rispetto dei criteri indicati nell'articolo 3, comma 1 della l.r. 10/2016;

Dato atto che gli uffici del Settore attività venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare hanno elaborato una proposta tecnica di revisione delle aree vocate e non vocate alla specie cinghiale, presentata ufficialmente il 21/04/2016 dall'assessorato Agricoltura e Sviluppo rurale agli Ambiti Territoriali di Caccia toscani, alle associazioni venatorie ed agricole toscane;

Considerato che a partire dalla suddetta presentazione sono stati attivati tavoli di confronto con gli ATC toscani per esaminare dettagliatamente la proposta di revisione delle aree vocate e non vocate in funzione delle specifiche problematiche presenti sul territorio, giungendo in tal modo ad una proposta definitiva;

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA));

Considerato che la presente revisione delle aree vocate e non vocate al cinghiale previste dalla pianificazione faunistico venatoria provinciale vigente costituisce, secondo quanto previsto dalla

articolo 5, comma 3, lettera b) della l.r 10/2010, una modifica minore della suddetta pianificazione, e che pertanto deve essere sottoposta alla procedura di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'articolo 22 della stessa l.r.10/2010;

Vista la richiesta fatta al Nucleo Unificato Regionale di Valutazione (NURV) con nota n. AOOGR/586240/U.090.010 del 05/12/2017 per l'attivazione della procedura di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'articolo 22 della l.r 10/2010;

Considerata la determinazione n. 1/AC/2018 assunta nella seduta n.189/PS del 22/01/2018 con cui il NURV si è espresso in merito a quanto sopra, ritenendo che la revisione delle aree vocate e non vocate al cinghiale possa essere esclusa dalla procedura di VAS;

Considerate le prescrizioni riportate dal NURV nella Determinazione di cui sopra e valutate le osservazioni pervenute dagli Enti competenti nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;

Considerato che le nuove aree vocate e non vocate al cinghiale andranno a costituire uno stralcio del prossimo piano faunistico venatorio regionale, nell'ambito del quale saranno ridefinite contestualmente all'individuazione delle aree vocate e non vocate delle altre specie ungulate e sottoposte integralmente alle procedure di VAS e Valutazione d'incidenza sui siti della Rete Natura 2000 previste dalla l.r 10/2010.

#### DELIBERA

- 1) di approvare ai sensi della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 “Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994” l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente la revisione delle aree vocate e non vocate alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) in Regione Toscana;
- 2) di dare mandato agli uffici della Giunta Regionale di pubblicare le “Aree vocate e non vocate alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) in Regione Toscana sul sito web della Regione Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l. r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007.